



Comune di Siena
SINDACO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ATTO DIRIGENZIALE N° 2490 DEL 06/11/2018

OGGETTO: ADDOBBI NATALIZI E PASQUALI ANNO 2018-2019.

TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che l'art. 4 del Regolamento di Polizia Municipale (approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 125 del 22.4.2004) ha definito alcune delle modalità per la collocazione di *“luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari”*, demandando alla Direzione Polizia Municipale l'adozione di un apposito atto nel quale stabilire nel dettaglio:

- le condizioni per l'allestimento in sicurezza
- i tempi di permanenza
- le modalità di gestione/ manutenzione delle installazioni
- il modello di comunicazione da presentare a cura dei soggetti interessati;

Considerato che le condizioni di cui sopra debbano essere puntualmente determinate per garantire il più elevato grado di compatibilità e sicurezza degli impianti;

Rilevato che dallo scorso anno alcuni esercenti e Comitati di Via hanno chiesto di accompagnare gli addobbi con musica di sottofondo mediante l'uso di impianti diffusione sonora;

Considerato che l'attività di allietamento musicale ha carattere complementare rispetto all'addobbo tradizionale e si inserisce in maniera consona al clima natalizio e di conseguenza può essere consentita a condizione che:

- non sia apportata alcuna modifica ai luoghi e agli edifici dove sono collocati gli impianti;
- siano rispettate tutte le condizioni tecniche di sicurezza;
- sia contenuto l'impatto acustico nei confronti dei ricettori entro i limiti fissati dal DPCM 14.11.1997 per la classe acustica assegnata all'area in cui si svolge dal Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- siano rispettati gli orari imposti dal Regolamento di Polizia Municipale per l'uso di impianti di riproduzione sonora: divieto nelle fasce orarie dalle 13 alle 16 e dalle 24 alle 10;

Sentiti in merito gli Assessori di riferimento;

Viste le precedenti determinazioni sugli agli allestimenti in questione con particolare riferimento alla determinazione n. SU 3568 del 27.10.2004;

Preso atto che l'art. 27 del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevede l'esclusione del canone per gli addobbi in argomento;

Visti gli art. 61 del Codice della Strada e 81 del relativo Regolamento di esecuzione che dettano le altezze minime dal piano stradale alle quali fissare gli addobbi;

Visti gli art. 19 e l'art. 20 della Legge 241/90;

Visto l'art. 110 del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 6.5.1940 , n. 635) come modificato dal D.Lgs. 222/2016;

Visto il Regolamento di Polizia Municipale;

Visto l'art. 27 del Regolamento COSAP;

Vista la determinazione dirigenziale n. 509 del 28/02/2017 con la quale è stato prorogato l'incarico di P.O. sul servizio denominato "Vicecomandante" con funzioni di Comandante ad interim per sede vacante;

DETERMINA

- 1.di individuare nel 1 dicembre 2018 il giorno di prima accensione degli addobbi natalizi e nel 13 gennaio 2019 quello del loro spegnimento;
- 2.di individuare nel giorno 31 gennaio 2019 il termine ultimo per lo smontaggio di tutti gli allestimenti;
- 3.di consentire l'installazione degli addobbi pasquali nel periodo che va dal 15° giorno antecedente a una settimana dopo il giorno della Pasqua;
- 4.di richiamare quanto già disposto nei precedenti atti dirigenziali sull'argomento ed in particolare:
 - la superficie massima di occupazione degli addobbi a terra non può superare cm 30x30;
 - la sporgenza massima per tutti gli addobbi collocati ai lati degli sporti o a centina deve essere inferiore a cm 50;
 - l'altezza minima dal piano stradale, a partire dal punto più basso dell'addobbo indipendentemente dal punto di ancoraggio, deve essere pari o superiore a m 2,50 per tutti gli addobbi;

- l'altezza minima dal piano stradale, per gli addobbi collocati trasversalmente alla strada, a partire dal punto più basso indipendentemente dal punto di ancoraggio, deve essere pari o superiore a m 4,50;

5.di consentire l'uso di impianti di amplificazione sonora al solo scopo di trattenimento complementare agli addobbi tradizionali a condizione che:

- non sia apportata alcuna modifica ai luoghi e agli edifici dove sono collocati
- siano rispettate tutte le condizioni tecniche di sicurezza;
- sia contenuto l'impatto acustico nei confronti dei ricettori entro i limiti fissati dal DPCM 14.11.1997 per la classe acustica assegnata all'area in cui si svolge dal Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- siano rispettati gli orari imposti dal Regolamento di Polizia Municipale per l'uso di impianti di riproduzione sonora ovvero il divieto nelle fasce orarie dalle 13 alle 16 e dalle 24 alle 10;

6.di approvare l'allegato modello di comunicazione da presentare a cura dei soggetti interessati all'allestimento, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

7.di assegnare all'ufficio di Amministrativo della Mobilità la competenza per la gestione del procedimento amministrativo.

Vicecomandante
RINALDI CESARE / ArubaPEC S.p.A.